



**PROVINCIA DI FROSINONE**  
**DECRETO DEL**  
**PRESIDENTE DELLA PROVINCIA**  
**N. 102 del 05/08/2020**

**OGGETTO: OTTIMIZZAZIONE DEI SERVIZI. MISURE ORGANIZZATIVE DEGLI UFFICI IN COERENZA CON LE ESIGENZE DEI CITTADINI E DELLE IMPRESE CONNESSE AL GRADUALE RIAVVIO DELLE ATTIVITÀ. ART. 263, CO. 1, DEL DECRETO-LEGGE N. 34 DEL 19.05.2020, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, NELLA LEGGE N. 77 DEL 18.07.2020.**

Il giorno 05 agosto 2020, nel Palazzo dell'Amministrazione Provinciale, nell'apposita sala, il Presidente della Provincia, con l'assistenza del Segretario Generale, ai sensi dell'art.35 comma 5, dello Statuto, adotta il presente decreto.

## IL PRESIDENTE

Vista la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31.01.2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1.02.2020, con cui è stato dichiarato per sei mesi lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, prorogato fino al 15.10.2020, con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 29.07.2020 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.190 del 30.07.2020;

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, nella legge n. 13 del 5.03.2020, che introduce misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22.03.2020, ad oggetto: "*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*";

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9.03.2020, ad oggetto: "*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*";

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11.03.2020: "*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.64 del 11.03.2020;

Visto il DPCM del 4.03.2020, ad oggetto: "*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*";

Vista la circolare n.1 del 4.03.2020 del Ministro per la pubblica amministrazione, ad oggetto "*Misure incentivanti per il ricorso a modalità flessibili di svolgimento della prestazione lavorativa*", con la quale vengono forniti alcuni chiarimenti sulle modalità di implementazione delle misure normative e sugli strumenti, anche informatici, a cui le pubbliche amministrazioni possono ricorrere per incentivare il ricorso a modalità più adeguate e flessibili di svolgimento della prestazione lavorativa (*Smart Working*);

Visto il Decreto-Legge n. 18 del 17.03.2020, ad oggetto: "*Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*", convertito, con modificazioni, nella legge n. 27 del 24.04.2020;

Visto il Decreto-Legge n. 19 del 25.03.2020, ad oggetto: "*Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*", convertito, con modificazioni, nella legge n. 35 del 22.05.2020, che prevede nuove e più ampie misure di intervento e riordina gli atti con cui tali misure emergenziali possono essere attivate dalle autorità;

Visto il Decreto Legge n. 33 del 16.05.2020, ad oggetto: "*Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*" (*GU Serie Generale n.125 del 16-05-2020*), convertito, con modificazioni nella legge n. 74 del 14.07.2020;

Visto il Decreto Legge n. 76 del 16.07.2020, ad oggetto: "*Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale*";

Visti i seguenti atti:

- Comunicazione presidenziale prot. n. 9036 del 25.03.2020, ad oggetto: "Comunicazione chiusura uffici provinciali per sanificazione";
- Comunicazione presidenziale prot. n. 9286 del 27.03.2020, ad oggetto: "Comunicazione chiusura uffici provinciali per completare le operazioni di sanificazione";
- Comunicazione presidenziale prot. n. 9563 del 02.04.2020, ad oggetto: "Riapertura graduale degli uffici provinciali";

Visto il decreto presidenziale n. 73 del 20.05.2020, ad oggetto: "*Servizi provinciali. Misure organizzative nell'ottica della prevenzione e della tutela. Direttiva*";

Vista la legge n. 81 del 22.05.2017, recante: *“Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato”*;

Vista la Direttiva n. 1/2020 (n. 12035 del 25.02.2020) della Presidenza del Consiglio dei Ministri recante le prime indicazioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 nelle pubbliche amministrazioni al di fuori delle aree di cui all'articolo 1 del decreto-legge n.6 del 2020;

Vista la Direttiva del Presidente della Provincia prot. n. 6598 del 26.02.2020, ad oggetto: *“Coronavirus Covid-19. Indicazioni Operative”*;

Vista la Direttiva del Presidente della Provincia, adottata con decreto presidenziale n. 38 del 06.03.2020, con cui sono state emanate disposizioni di dettaglio recanti misure di contenimento e gestione dell'Emergenza Epidemiologica da Covid-19 e di organizzazione degli uffici della Provincia;

Visto il Decreto presidenziale n. 39 del 10.03.2020 ad oggetto: *“Disposizioni recanti misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19. Ulteriori adempimenti”*;

Vista la misura XVI del Decreto Presidenziale n. 42 del 13.03.2020, con cui si dà atto che per tutta la durata dello stato di emergenza di cui alla deliberazione del Consiglio dei ministri 31.01.2020 le riunioni per l'adozione di decreti presidenziali potranno svolgersi in audioconferenza, videoconferenza, teleconferenza e/o videochat purché il collegamento audio/video sia idoneo a garantire la possibilità di accertare l'identità del Presidente della Provincia;

Vista la misura XVII del Decreto Presidenziale n. 42 del 13.03.2020, con cui si dà mandato al Dirigente del Settore *Innovazione – Sua – Espropri* di concerto con il Segretario Generale e il Direttore Generale, di elaborare sentita l'Upi nazionale, un regolamento d'emergenza perché le riunioni di consiglio indifferibili possano svolgersi in audioconferenza, videoconferenza, teleconferenza e/o videochat purché il collegamento audio/video sia idoneo a accertare l'identità dei componenti del Consiglio che intervengono in audioconferenza, videoconferenza, teleconferenza, a regolare lo svolgimento dell'adunanza, e a constatare e regolare i risultati della votazione;

Richiamato, in particolare, l'art. 73 (*Semplificazioni in materia di organi collegiali*), commi 1 e 3, del citato Decreto-Legge 17.03.2020, n. 18, convertito, con modificazioni, nella legge n. 27 del 24.04.2020, secondo cui: *“1. Al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19 e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, i consigli dei comuni, delle province e delle città metropolitane e le giunte comunali, che non abbiano regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza, possono riunirsi secondo tali modalità, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati dal presidente del consiglio, ove previsto, o dal sindaco, purché siano individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti, sia assicurata la regolarità dello svolgimento delle sedute e vengano garantiti lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 97 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché adeguata pubblicità delle sedute, ove previsto, secondo le modalità individuate da ciascun ente...”*

*3. Per lo stesso tempo di cui ai commi precedenti è sospesa l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 9 e 55, della legge 7 aprile 2014, n. 56, relativamente ai pareri delle assemblee dei sindaci e delle conferenze metropolitane per l'approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi, nonché degli altri pareri richiesti dagli statuti provinciali e metropolitane”*;

Vista la disposizione prot. n. 9367 del 30.03.2020, ad oggetto: *“Modalità per le sedute del Consiglio Provinciale, ex art. 73 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18”*, a firma del Presidente della Provincia e del Delegato al Coordinamento Lavori d'Aula, con la quale, ai sensi dell'art. 73, commi 1 e 3, del D.L. n. 18 del 17.03.2020, sono emanate disposizioni al fine di provvedere in merito alle modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza del Consiglio provinciale di Frosinone, ove dovesse essere necessario utilizzare tale modalità;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26.04.2020, ad oggetto: *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”*, e, in particolare, l'art. 1, co. 1, lett. gg), hh) ii), secondo cui:

*“... fermo restando quanto previsto dall'art. 87 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, per i datori di lavoro pubblici, la modalità di lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, può essere applicata dai datori di lavoro privati a ogni rapporto di lavoro subordinato, nel rispetto dei principi dettati dalle menzionate disposizioni, anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti; gli obblighi di informativa di cui all'art. 22 della legge 22 maggio 2017, n. 81, sono assolti in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito dell'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro; hh) si raccomanda in ogni caso ai datori di lavoro pubblici e privati di promuovere la fruizione dei periodi di congedo ordinario e di ferie, fermo restando quanto previsto dalla lettera precedente e dall'art. 2, comma 2;*

ii) in ordine alle attività professionali si raccomanda che:

- a) sia attuato il massimo utilizzo di modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza;
- b) siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;
- c) siano assunti protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale;
- d) siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali...";

Vista, altresì, la Direttiva del Ministro per la Pubblica Amministrazione n. 3 del 4.05.2020, ad oggetto: "Modalità di svolgimento della prestazione lavorativa nell'evolversi della situazione epidemiologica da parte delle pubbliche amministrazioni", che, al punto 4 (Le misure organizzative di prevenzione e protezione dell'articolo 87 del d.l. 18/2020 (legge 27/2020) in materia di prestazione lavorativa nella fase due), prevede: "In considerazione di quanto evidenziato nei precedenti paragrafi, le pubbliche amministrazioni, in relazione al rischio specifico ed anche sulla base dell'integrazione al documento di valutazione dei rischi, identificano misure organizzative, di prevenzione e protezione adeguate al rischio di esposizione a SARS-COV-2, nell'ottica sia della tutela della salute dei lavoratori sia del rischio di aggregazione per la popolazione, coerentemente con i contenuti del documento tecnico "Ipotesi di rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione" approvato dal CTS nella seduta n. 49 del 09/04/2020 e pubblicato da INAIL (al seguente link: <https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/pubblicazioni/catalogogen...pubbl-rimodulazione-contenimento-covid19-sicurezza-lavoro.html>)...";

Richiamati il punto IX della Direttiva di cui al Decreto Presidenziale n. 42 del 13.03.2020, il punto IV della Direttiva di cui al Decreto presidenziale n. 38 del 06.03.2020, e il punto 2.II del decreto presidenziale n. 73 del 20.05.2020, con cui si individuano, ai sensi degli artt. 1 e 2 della legge n. 146 del 12.06.1990 e dell'art. 1 del CCNL del 10.04.96 (Servizi Pubblici Essenziali Area Dirigenza), i servizi pubblici da considerare essenziali nella organizzazione dell'Ente e da erogare senza soluzione di continuità per la intera annualità 2020;

Visto il DPCM 11.06.2020, recante: "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", e, in particolare, l'allegato 9: "Linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome dell'11 giugno 2020", da cui si evidenziano le seguenti schede tecniche:

#### "Uffici aperti al pubblico

Le presenti indicazioni si applicano al settore degli uffici, pubblici e privati, degli studi professionali e dei servizi amministrativi che prevedono accesso del pubblico.

- Predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione.
- Potrà essere rilevata la temperatura corporea, impedendo l'accesso in caso di temperatura > 37,5 °C.
- Promuovere il contatto con i clienti, laddove possibile, tramite modalità di collegamento a distanza e soluzioni innovative tecnologiche.
- Favorire l'accesso dei clienti solo tramite prenotazione, consentendo la presenza contemporanea di un numero limitato di clienti in base alla capienza del locale (vd. punto successivo).
- Riorganizzare gli spazi, per quanto possibile in ragione delle condizioni logistiche e strutturali, per assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione sia tra le singole postazioni di lavoro, sia tra i clienti (ed eventuali accompagnatori) in attesa. Dove questo non può essere garantito dovrà essere utilizzata la mascherina a protezione delle vie aeree.
- L'area di lavoro, laddove possibile, può essere delimitata da barriere fisiche adeguate a prevenire il contagio tramite droplet.
- Nelle aree di attesa, mettere a disposizione prodotti igienizzanti per l'igiene delle mani dei clienti, con la raccomandazione di procedere ad una frequente igiene delle mani soprattutto dopo il contatto con riviste e materiale informativo.
- L'attività di front office per gli uffici ad alto afflusso di clienti esterni può essere svolta esclusivamente nelle postazioni dedicate e dotate di vetri o pareti di protezione.
- L'operatore deve procedere ad una frequente igiene delle mani con prodotti igienizzanti (prima e dopo ogni servizio reso al cliente).
- Per le riunioni (con utenti interni o esterni) vengono prioritariamente favorite le modalità a distanza; in alternativa, dovrà essere garantito il rispetto del mantenimento della distanza interpersonale di almeno 1 metro e, in caso sia prevista una durata prolungata, anche l'uso della mascherina.
- Assicurare una adeguata pulizia delle superfici di lavoro prima di servire un nuovo cliente e una adeguata disinfezione delle attrezzature.
- Favorire il ricambio d'aria negli ambienti interni. In ragione dell'affollamento e del tempo di permanenza degli occupanti, dovrà essere verificata l'efficacia degli impianti al fine di garantire l'adeguatezza delle portate di aria esterna secondo le normative vigenti. In ogni caso, l'affollamento deve essere correlato alle portate effettive di aria esterna. Per gli impianti di

condizionamento, e' obbligatorio, se tecnicamente possibile, escludere totalmente la funzione di ricircolo dell'aria. In ogni caso vanno rafforzate ulteriormente le misure per il ricambio d'aria naturale e/o attraverso l'impianto, e va garantita la pulizia, ad impianto fermo, dei filtri dell'aria di ricircolo per mantenere i livelli di filtrazione/rimozione adeguati. Se tecnicamente possibile, va aumentata la capacità filtrante del ricircolo, sostituendo i filtri esistenti con filtri di classe superiore, garantendo il mantenimento delle portate. Nei servizi igienici va mantenuto in funzione continuata l'estrattore d'aria...".

#### *"...Musei, Archivi e Biblioteche*

*Le presenti indicazioni si applicano per enti locali e soggetti pubblici e privati titolari di musei, archivi e biblioteche e altri luoghi della cultura.*

- Predisporre una adeguata informazione sulle tutte le misure di prevenzione da adottare.*
- Definire uno specifico piano di accesso per i visitatori (giorni di apertura, orari, numero massimo visitatori, sistema di prenotazione, etc.) che dovrà essere esposto e comunque comunicato ampiamente (es. canali sociali, sito web, comunicati stampa).*
- Potrà essere rilevata la temperatura corporea, impedendo l'accesso in caso di temperatura > 37,5 °C.*
- I visitatori devono sempre indossare la mascherina.*
- Il personale lavoratore deve indossare la mascherina a protezione delle vie aeree sempre quando in presenza di visitatori e comunque quando non è possibile garantire un distanziamento interpersonale di almeno 1 metro.*
- L'area di contatto tra personale e utenza all'ingresso, laddove possibile, può essere delimitata da barriere fisiche adeguate a prevenire il contagio tramite droplet.*
- In tutti i locali mettere a disposizione prodotti igienizzanti per l'igiene delle mani.*
- Redigere un programma degli accessi pianificato (es. con prenotazione online o telefonica) che preveda il numero massimo di visitatori presenti e regolamentare gli accessi in modo da evitare condizioni di assembramento e aggregazione.*
- Quando opportuno, predisporre percorsi ed evidenziare le aree, anche con segnaletica sul pavimento, per favorire il distanziamento interpersonale e che prevedano una separazione tra ingresso e uscita.*
- Assicurare una adeguata pulizia e disinfezione delle superfici e degli ambienti, con particolare attenzione a quelle toccate con maggiore frequenza (es. maniglie, interruttori, corrimano, etc.). Assicurare regolare pulizia e disinfezione dei servizi igienici. La pulizia di ambienti ove siano esposti, conservati o stoccati beni culturali, devono essere garantiti con idonee procedure e prodotti.*
- Favorire il ricambio d'aria negli ambienti interni. In ragione dell'affollamento e del tempo di permanenza degli occupanti, dovrà essere verificata l'efficacia degli impianti al fine di garantire l'adeguatezza delle portate di aria esterna secondo le normative vigenti. In ogni caso, l'affollamento deve essere correlato alle portate effettive di aria esterna. Per gli impianti di condizionamento, è obbligatorio, se tecnicamente possibile, escludere totalmente la funzione di ricircolo dell'aria. In ogni caso vanno rafforzate ulteriormente le misure per il ricambio d'aria naturale e/o attraverso l'impianto, e va garantita la pulizia, ad impianto fermo, dei filtri dell'aria di ricircolo per mantenere i livelli di filtrazione/rimozione adeguati. Se tecnicamente possibile, va aumentata la capacità filtrante del ricircolo, sostituendo i filtri esistenti con filtri di classe superiore, garantendo il mantenimento delle portate. Nei servizi igienici va mantenuto in funzione continuata l'estrattore d'aria.*
- L'utilizzo di ascensori, dove possibile, va limitato e riservato a persone con disabilità motoria.*
- Nei guardaroba, gli indumenti e oggetti personali devono essere riposti in appositi sacchetti porta abiti e simili.*
- Eventuali audioguide o supporti informativi potranno essere utilizzati solo se adeguatamente disinfettati al termine di ogni utilizzo. Favorire l'utilizzo di dispositivi personali per la fruizione delle informazioni.*
- Eventuali attività divulgative dovranno tenere conto delle regole di distanziamento sociale e si suggerisce di organizzare le stesse attraverso turni, preventivamente programmati e privilegiando gli spazi aperti.*
- Per quanto concerne il trattamento di fondi documentari e collezioni librerie, non potendo essere sottoposti a procedure di disinfezione poiché dannosi per gli stessi, si rimanda alle procedure di stoccaggio in isolamento degli stessi dopo il loro utilizzo";*

Visto il decreto presidenziale n. 73 del 20.05.2020, ad oggetto: "Servizi provinciali. Misure organizzative nell'ottica della prevenzione e della tutela. Direttiva", con la quale sono state adottate norme di dettaglio e misure di sicurezza per rendere sempre più efficaci ed efficienti i servizi resi, cui ottemperare concorre nel rispetto della normativa sanitaria e delle misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2, e in ossequio alla normativa vigente;

Visto il Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione, a cura del Dipartimento di medicina, epidemiologia, igiene del lavoro e ambientale, elaborato ad aprile 2020 dall'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (Inail), che prevede di adottare misure graduali ed adeguate al fine di consentire, in presenza di indicatori epidemiologici compatibili, un ritorno progressivo al lavoro, garantendo adeguati livelli di tutela della salute e sicurezza di tutti i lavoratori;

Visto il Documento dell'Anici di Approfondimento delle norme emergenziali di interesse per gli enti locali del 22.03.2020, ad oggetto: "L'organizzazione degli uffici in emergenza Covid-19: servizi indifferibili, lavoro agile semplificato, nuovi permessi e congedi";



Dato atto della necessità per la gestione della cd. Fase 2 relativa alla epidemia da Covid 19, che Province sono chiamate alla riorganizzazione del proprio impianto lavorativo, sociale e logistico del territorio mettendo a regime una serie di iniziative volte a garantire i servizi e rimodellarli al contesto attuale

Ritenuto di elaborare le necessarie misure di sicurezza, in armonia con le disposizioni recate dal DPCM 11.06.2020, per rendere sempre più efficaci ed efficienti i servizi resi, cui ottemperare con cura nel rispetto della normativa sanitaria e delle misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid 19, e in ossequio alla normativa vigente;

Visto il punto VI della Direttiva di cui al Decreto presidenziale n. 38 del 06.03.2020, secondo cui si dispone di elaborare uno schema regolamentare disciplinante, a regime, l'adozione del "Lavoro Agile", in attuazione di quanto previsto dall'art. 14 della legge 7.08.2015 n. 124 e della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 01.06.2017 n. 3, in osservanza della legge del 22.05.2017 n. 81 e in coerenza con la circolare n.1 del 4.03.2020 del Ministro per la pubblica amministrazione (Smart Working);

Visto il Decreto presidenziale n. 77 del 05.06.2020, ad oggetto: "Approvazione del piano della Performance, degli Obiettivi, e del Piano Esecutivo di Gestione della Provincia di Frosinone per l'anno 2020", che ha tra gli obiettivi trasversali a rilevanza strategica comuni a tutti i settori, i seguenti:

*"a. Attuazione direttive Presidente della Provincia e Direttore Generale (ex multiis, attivazione di piattaforme telematiche per il funzionamento degli organi istituzionali e la gestione delle procedure di gara; rinvio scadenza COSAP; sanificazioni; aggiornamento DVR con valutazione del rischio biologico, rafforzamento controlli di Polizia Provinciale sulle strade; iniziative di solidarietà e sostegno al territorio; attività a supporto del sistema scolastico);*  
*b. Messa a regime dello smartworking per il personale dipendente";*

Visto il decreto presidenziale n. 83 del 18.06.2020, ad oggetto: "DPCM 11 giugno 2020, ad oggetto: "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da covid-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, ...". Ottimizzazione servizi e criteri direttivi per la organizzazione degli uffici provinciali", con cui sono state dettate norme regolamentari per l'organizzazione degli uffici e si è inteso, altresì, procedere nel percorso di progressiva informatizzazione e dematerializzazione dei procedimenti amministrativi, in linea con quanto previsto dalla normativa vigente, dando mandato al Settore Personale-Trattamento Giuridico ed Economico, di concerto con il Settore Innovazione - Sua - Espropri, sentiti il Direttore Generale, il Segretario Generale e il Datore di Lavoro, di elaborare uno schema regolamentare disciplinante, a regime, l'adozione del "Lavoro Agile", in attuazione di quanto previsto dall'art. 14 della legge 7.08.2015 n. 124 e della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 01.06.2017 n. 3, in osservanza della legge del 22.05.2017 n. 81 e in coerenza con la circolare n.1 del 4.03.2020 del Ministro per la pubblica amministrazione (Smart Working), dando atto della necessità che dopo il termine dell'emergenza sanitaria da virus COVID-19, non meno del 30% del personale ascritto alle famiglie professionali tecnico – amministrative resti assegnato a detta modalità di lavoro flessibile;

Visto il decreto-legge n. 34 del 19.05.2020 (cosiddetto "Rilancio"), recante: "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", convertito, con modificazioni nella legge n. 77 del 18.07.2020, e, in particolare, l'art. 263 (Disposizioni in materia di flessibilità del lavoro pubblico e di lavoro agile), co. 1, secondo cui: "1. Al fine di assicurare la continuità dell'azione amministrativa e la celere conclusione dei procedimenti, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, adeguano l'operatività di tutti gli uffici pubblici alle esigenze dei cittadini e delle imprese connesse al graduale riavvio delle attività produttive e commerciali. A tal fine, fino al 31 dicembre 2020, in deroga alle misure di cui all'articolo 87, comma 1, lettera a), e comma 3, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, organizzano il lavoro dei propri dipendenti e l'erogazione dei servizi attraverso la flessibilità dell'orario di lavoro, rivedendone l'articolazione giornaliera e settimanale, introducendo modalità di interlocuzione programmata, anche attraverso soluzioni digitali e non in presenza con l'utenza, applicando il lavoro agile, con le misure semplificate di cui al comma 1, lettera b), del medesimo articolo 87, al 50 per cento del personale impiegato nelle attività che possono essere svolte in tale modalità. In considerazione dell'evolversi della situazione epidemiologica, con uno o più decreti del Ministero per la Pubblica amministrazione possono essere stabilite modalità organizzative, fissati criteri e principi in materia di flessibilità del lavoro pubblico e di lavoro agile, anche prevedendo il conseguimento di precisi obiettivi quantitativi e qualitativi. Alla data del 15 settembre 2020, l'articolo 87, comma 1, lettera a), del citato decreto-legge n. 18 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2020 cessa di avere effetto";

Vista la Circolare n. 3 del 24.07.2020 del Ministro della Pubblica Amministrazione, ad oggetto: "Indicazioni per il rientro in sicurezza sui luoghi di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni", che chiarisce che gli elementi di maggior rilievo introdotti dall'art. 263 del decreto-legge n. 34 del 19.05.2020, convertito, con modificazioni nella legge n. 77 del 18.07.2020, sono i seguenti:

*a) presenza del personale nei luoghi di lavoro non più correlata alle attività ritenute indifferibili ed urgenti;*  
*b) superamento dell'istituto dell'esenzione dal servizio;*

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 29.07.2020 con la quale è stato prorogato fino al 15.10.2020 lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali, già dichiarato con delibera del Consiglio dei Ministri 31.01.2020;

Vista l'ordinanza del 24.07.2020 della *Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile*, ad oggetto: *"Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili"*;

Visto il decreto-legge n. 83 del 30.07.2020, ad oggetto: *"Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020"*;

Preso atto che:

il Segretario Generale, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, in analogia a quanto disposto dall'art. 49, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000 e ss., mm. e ii.;

il Direttore Generale, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, in analogia a quanto disposto dall'art. 49, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000 e ss., mm. e ii.;

il Datore di Lavoro - Dirigente del Settore Patrimonio, Sviluppo e Mobilità, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, in analogia a quanto disposto dall'art. 49, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000 e ss., mm. e ii.;

il Dirigente del Settore Personale - Trattamento Giuridico ed Economico, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, in analogia a quanto disposto dall'art. 49, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000 e ss., mm. e ii.;

il Dirigente del Settore Economico Finanziario esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, in analogia a quanto disposto dall'art. 49, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000 e ss., mm. e ii.;

## DECRETA

1. La premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente;

2. di adottare la seguente Direttiva, avente valore regolamentare, ai sensi dell'art. 48, co. 3, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e ss. mm. e ii.:

I. Ai sensi dell'art. 263, co. 1, del decreto-legge n. 34 del 19.05.2020, convertito, con modificazioni, nella legge n. 77 del 18.07.2020, in deroga alle misure di cui all'articolo 87, comma 1, lettera a), e comma 3, del decreto-legge 17.03.2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24.04.2020, n. 27, l'operatività di tutti gli uffici provinciali sono adeguati alle esigenze dei cittadini e delle imprese connesse al graduale riavvio delle attività;

II. In coerenza con i contenuti della Circolare n. 3 del 24.07.2020 del Ministro della Pubblica Amministrazione, ad oggetto: *"Indicazioni per il rientro in sicurezza sui luoghi di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni"*, emanata a chiarimento delle disposizioni recate dall'art. 263 del decreto-legge n. 34 del 19.05.2020, convertito, con modificazioni nella legge n. 77 del 18.07.2020, sono definiti i seguenti principi organizzativi:

a) *presenza del personale nei luoghi di lavoro non più correlata alle attività ritenute indifferibili ed urgenti;*

b) *superamento dell'istituto dell'esenzione dal servizio;*

c) *cessazione a far data dal 15.09.2020, degli effetti dell'articolo 87, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 18 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2020;*

d) *applicazione del Lavoro Agile al 50 per cento del personale impiegato nelle attività che possono essere svolte in tale modalità;*

III. Il lavoro dei dipendenti e l'erogazione dei servizi sono organizzati dai dirigenti attraverso la flessibilità dell'orario di lavoro, rivedendone l'articolazione giornaliera e/o settimanale, applicando il Lavoro Agile, con le misure semplificate di cui al comma 1, lettera b), dell'articolo 87 del decreto legge 17.03.2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24.04.2020, n. 27, al cinquanta per cento del personale impiegato nelle attività che possono essere svolte in tale modalità;

IV. Per le attività di cui al punto III, da rendere in presenza con rotazione, dovranno essere rispettati i protocolli di sicurezza anti-contagio e assicurare al personale in servizio i necessari strumenti di protezione individuale;

V. Per le attività di cui al punto II, ciascun Dirigente garantisce la propria personale e costante presenza e procede alla individuazione di un contingente di personale, pari al 50% del personale assegnato, al netto del personale in congedo e/o aspettativa, e alla definizione di modalità di rotazione settimanale, quindicinale o mensile dei lavoratori in presenza, finalizzate:

- a ridurre al minimo la contemporaneità della presenza del personale all'interno degli spazi comuni e degli uffici;
- ad individuare, ove necessario, distinti gruppi di lavoro che operino in maniera isolata tra loro;
- a consentire la sanificazione periodica dei locali;

VI. Il calendario delle presenze del personale e la esplicitazione delle relative rotazioni è programmata da ciascun dirigente, tenuto conto dei periodi di fruizione dei congedi, con cadenza almeno settimanale e comunicata al Datore di Lavoro e, per opportuna conoscenza, al Direttore Generale e al Segretario Provinciale;

VII. Sono confermate, in quanto compatibili, tutte le disposizioni di cui al decreto presidenziale n. 83 del 18.06.2020, ad oggetto: *"DPCM 11 giugno 2020, ad oggetto: "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da covid-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, ...". Ottimizzazione servizi e criteri direttivi per la organizzazione degli uffici provinciali"*, incluse le disposizioni riguardanti il funzionamento della Biblioteca e dell'Archivio provinciale;

VIII. E' confermata la misura XVI del Decreto Presidenziale n. 42 del 13.03.2020, con cui si dà atto che, per tutta la durata dello stato di emergenza di cui alla deliberazione del Consiglio dei ministri 31.01.2020 e successive proroghe, le riunioni per l'adozione di decreti presidenziali potranno svolgersi in audioconferenza, videoconferenza, teleconferenza e/o videochat purché il collegamento audio/video sia idoneo a garantire la possibilità di accertare l'identità del Presidente della Provincia.

IX. Le riunioni per l'adozione di decreti presidenziali potranno svolgersi in audioconferenza, videoconferenza, teleconferenza e/o videochat purché il collegamento audio/video sia idoneo a garantire la possibilità di accertare l'identità del Presidente della Provincia, anche successivamente al periodo di emergenza come modalità ordinaria di organizzazione delle sedute per l'adozione dei decreti dell'organo monocratico, in alternativa a quella tradizionale, secondo le esigenze;

X. E' confermata la disposizione prot. n. 9367 del 30.03.2020, ad oggetto: *"Modalità per le sedute del Consiglio Provinciale, ex art. 73 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18"*, a firma del Presidente della Provincia e del Delegato al Coordinamento Lavori d'Aula, con la quale, ai sensi dell'art. 73, commi 1 e 3, del D.L. n. 18 del 17.03.2020, sono emanate disposizioni al fine di provvedere in merito alle modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza del Consiglio provinciale di Frosinone, ove dovesse essere necessario utilizzare tale modalità di organizzazione delle sedute dell'organo collegiale;

XI. La presente Direttiva costituisce atto di indirizzo da trasmettere agli organi competenti, perché sia recepito nei regolamenti interni delle strutture *in house* della Provincia di Frosinone di seguito indicate:

- Agenzia Frosinone e Lavoro;
- Agenzia Provinciale Energia Frosinone;

XII. Il mancato puntuale rispetto dei contenuti della presente Direttiva costituisce violazione degli obblighi previsti dal Codice di Comportamento e rientra tra i comportamenti contrari ai doveri d'ufficio, per i quali sono applicate, fatti salvi i casi in cui siano previste più gravi fattispecie, le sanzioni previste dalla vigente normativa contrattuale e legislativa (ivi comprese quelle previste dal Decreto-Legge n. 19 del 25.03.2020);

XII. La presente Direttiva, insieme alle precedenti, integra gli obiettivi per l'anno 2020 assegnati a tutti i Dirigenti della Provincia ai sensi del Decreto presidenziale n. 77 del 05.06.2020, ad oggetto: *"Approvazione del piano della Performance, degli Obiettivi, e del Piano Esecutivo di Gestione della Provincia di Frosinone per l'anno 2020"*, ed è trasmessa al Nucleo di Valutazione della Provincia;

3. di dichiarare il presente decreto immediatamente eseguibile, data l'urgenza di provvedere, in analogia con l'art. 134, comma 4, del T.U.O.E.L. n. 267/2000.

Documento firmato digitalmente da

Antonio Pompeo



